



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

08.02.2018

LE NOVITÀ PER I SETTORI SPORT E SPETTACOLO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Si informano i Signori Clienti che la Legge di Bilancio 2018 introduce importanti novità a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i settori dello spettacolo e dello sport.

Società sportive dilettantistiche lucrative

Innanzitutto, i commi 353 e 354 hanno apportato importanti modifiche alla regolamentazione delle attività sportive dilettantistiche.

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro soltanto in una delle forme societarie di cui al titolo V, Libro V cod. civ.. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “*società sportiva dilettantistica lucrativa*”;
- b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “*direttore tecnico*”, qualificato da un punto di vista formativo.

L'imposta sul reddito delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni è ridotta alla metà: l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti *de minimis* di cui al regolamento UE 1407/2013. Sempre in materia fiscale, alle società sportive dilettantistiche lucrative si applica l'Iva ridotta al 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro, effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (commi 363-364).

Collaborazioni

Tra le deroghe previste dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, alla disciplina dell'etero organizzazione, che determina l'applicazione alle collaborazioni coordinate e continuative della disciplina del lavoro subordinato, sono state incluse specificatamente, oltre alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall'articolo 90, L. 289/2002, anche le collaborazioni in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.

Il Coni, inoltre, ai sensi del comma 358, può specificare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 242/1992, che costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir; viceversa, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 Tuir (comma 359).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini della sola assicurazione Ivs, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge, la contribuzione al predetto Fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Redditi vari

La Legge di Bilancio, al comma 367, modifica la disciplina fiscale di indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati di cui al comma 1, lettera m), articolo 67, Tuir: non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Nell'articolo 67, lettera m (Redditi diversi), rientrano:

le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire),

dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Prestazioni occasionali (PrestO)

Mediante la modifica dell'articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017, è stata prevista la possibilità di utilizzare le PrestO (così come avveniva con il lavoro accessorio mediante *voucher*) per i servizi di *steward* negli impianti sportivi, con compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Inoltre, al comma 6, dopo la lettera b), sono state aggiunte tra i soggetti che possono ricorrere alle PrestO le società sportive di cui alla L. 91/1981 e sono state incluse determinate attività sportive nell'ambito di applicazione del Libretto famiglia.

Certificato di agibilità

L'articolo 6, D.Lgs. 708/1947, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2388/1952, è stato sostituito.

Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) dell'articolo 3, comma 1, con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'Inps. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, comma 1, dal numero 1) al numero 14), con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa, il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, numero 23-*bis*), salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, comma 14, dal numero 1) al numero 14), nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

In caso di inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.